



Tribunale Ordinario di Tempio Pausania

Sezione civile

Ordinanza

Il giudice Ugo Iannini, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.2.2024, espone quanto segue.

Con ricorso ex art. 702 bis, Giovanni M. [REDACTED] ha convenuto in giudizio Tiscali Italia S.p.a. (P.IVA e C.C.I.A. 02508100928) chiedendo che, previo accertamento dell'inadempimento della resistente, essa fosse condannata all'adempimento dell'obbligazione dedotta nel contratto e consistente nella riattivazione dei servizi; che fosse fissata, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., una somma di denaro dovuta dall'obbligata per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento da determinarsi nella somma di € 30,00; che fosse condannata al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi sino al soddisfo, a causa dell'inadempimento contrattuale e/o del disservizio; che la resistente fosse condannata al risarcimento di tutti i danni contrattuali, o comunque qualificati, subiti e subendi da parte ricorrente sino al soddisfo, ovvero alla corresponsione delle penali contrattuali indicate nella propria CDS e/o nel sito web ufficiale anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, per l'inadempimento e/o la mancata risposta ai reclami, che si quantificano sino alla data di stesura e deposito del presente atto nella somma di € 560,00.

A sostegno della domanda parte ricorrente ha dedotto: di avere in essere un contratto con la resistente per la somministrazione di servizi voce, dati e internet, utenz. [REDACTED] cod. cliente [REDACTED]; che a far data dal 07.01.2022 ha riscontrato la totale sospensione di tutti i servizi, senza che ve ne fossero i presupposti; che a nulla sono valsi i plurimi contatti con il call center della resistenza, ove, peraltro, gli operatori rassicuravano che i servizi sarebbero stati riattivati a "breve"; che in assenza della riattivazione dei servizi, in data 01.02.2022 parte attrice ha avviato un tentativo di conciliazione presso il Corecom Sardegna teso ad ottenere la riattivazione dei servizi oltre allo storno delle fatture emesse nonché al ristoro degli indennizzi dovuti per il ritardo nella riattivazione; che nell'ambito di tale procedura conciliativa parte

attrice chiedeva ed otteneva provvedimento temporaneo di urgenza a fronte della perdurante disattivazione dei servizi; che il tentativo di conciliazione si è concluso con esito negativo in data 23.02.2022 atteso il perdurante inadempimento; che l'inadempimento di controparte ha causato e continua a causare a parte ricorrente ingenti danni anche in considerazione delle necessità di lavoro.

Costituitasi, Tiscali Italia S.p.a. ha contestato tutto quanto *ex adverso* dedotto e ha chiesto il rigetto del ricorso.

A sostegno di ciò ha rappresentato: di non essere direttamente responsabile del disservizio, in quanto imputabile a Telecom Italia. Pertanto, ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di quest'ultima al fine di essere tenuta indenne da eventuali condanne.

Il servizio, così come rappresentato da entrambe le parti, è stato riattivato in data 7.6.2022.

Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.

Preliminarmente va rilevato che Tiscali si è costituita il 2.9.2022 con udienza fissata al 5.9.2022, quindi tardivamente, con la conseguenza che così come prescritto dall'art. 702 bis c.p.c., è decaduta dalla facoltà di chiamare in causa terzi, pertanto, la sua istanza di autorizzazione alla chiamata di Telecom deve essere rigettata.

Passando al merito, sull'esistenza del disservizio e sulla sua durata non vi è contestazione. Da ciò discende la legittimità della domanda di restituzione delle somme pagate indebitamente dal ricorrente nel periodo in cui il servizio è stato sospeso. Il [REDACTED] ha provato documentalmente di aver pagato le fatture di febbraio, aprile e giugno, periodo in cui il servizio non è stato attivo, con la conseguenza che gli importi pagati e pari complessivamente a euro 167,70 devono essere restituiti dalla resistente.

Quanto alla domanda di risarcimento avente ad oggetto la "*corresponsione delle penali contrattuali indicate nella propria CDS e/o nel sito web ufficiale anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, per l'inadempimento e/o la mancata risposta ai reclami*", si ritiene che questa non possa trovare accoglimento, poiché formulata in modo generico e senza alcun riferimento specifico alle disposizioni contrattuali richiamate. Inoltre, anche la quantificazione prospettata da parte ricorrente è generica e sfornita di qualsiasi parametro numerico-economico, il quale invece certamente deve essere prestabilito nel contratto. Pertanto, tale domanda non può trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) Condanna parte resistente alla restituzione in favore di parte ricorrente della somma di euro 167,70;

2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente,

[REDACTED]

3) Rigetta tutte le altre domande.

Si comunichi.

Tempio Pausania, 12/02/2024

Il giudice
Ugo Iannini